

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 25 giugno 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BOLLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 4 ALLA III^ VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 458 – 20963/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D'ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Bollengo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-23948 del 11/10/1988, modificato da tre successive Varianti, approvate con deliberazioni G.R. n. 14-27808 del 19 luglio 1999, n. 66-5975 del 7 maggio 2002 e n. 27-6319 del 5 luglio 2007;
- ha approvato, tre Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 alla III^ Variante Strutturale al P.R.G.I. ai sensi del quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 8 maggio 2014 (pervenuto il 13/05/2014), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. 036/2014)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.992 abitanti al 1971; 1.946 abitanti al 1981; 1.941 abitanti al 1991; 1.989 abitanti al 2001 e 2.112 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in incremento del + 5,7%;
- superficie territoriale di 1.413 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 864 ettari con pendenza inferiore al 5%, 232 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 326 ettari con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 721 ettari appartengono alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 362 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani *Ambito 24* denominato "Ivrea" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- non è individuato dal PTC2 in un Ambito di Diffusione Urbana;
- è individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2, quale Ambito produttivo di Livello 2, nella zona a confine con il Comune di Burolo;
- il centro storico è individuato dal PTC2 come di tipo D quale parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; il PTR ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene attribuita la relativa tutela e gestione;
- infrastrutture per la mobilità: infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle ex Strade Statali n. 228 del Lago di Viverone e n. 338 di Mongrando, ora di interesse provinciale e dalle Strade Provinciali n. 80 di Caravino e n. 263 di Piverone;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Riale; Rio dell'Albera; Rio Vignarossa;
- tutela ambientale:
 - una porzione consistente del territorio è interessato da un Sito di Importanza Comunitaria "S.I.C.", individuato dalla Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" IT1110057 denominato "*Serra d'Ivrea*";
 - parte del territorio è individuata dal P.T.C. come "*area di approfondimento e pregio ambientale*", denominata "*Lago di Viverone e Serra Morenica d'Ivrea*";
 - parte del territorio comunale è sottoposto al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galessini*", per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del P.T.R.;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche, sinteticamente riportate, finalizzate a:

1. intervento aree "CC49", "CC21" e "CC12": riequilibrare l'edificazione ad uso abitativo, tra richieste di stralci e nuovi bisogni/attese; recependo, ove possibile le richieste di revoca delle previsioni vigenti: le suddette aree sono poste all'interno del S.I.C. "Serra d'Ivrea";
2. intervento P: dare compatibilità ad un importante progetto di riqualificazione pubblica in Via G. Cossavella, angolo Via C. Rossetto, riequilibrando le dotazioni di standard a seguito degli stralci di aree edificabili e loro servizi obbligatori;
3. intervento area "CC51": ricollocare alcune funzioni di una azienda esistente, per la messa in riserva e la successiva lavorazione di materiali provenienti da demolizioni,

perimetrando un'area, avente superficie pari a mq 22.800, a destinazione per *nuovi impianti commerciali - produttivi - artigianali "NIPC"*, posta in Classe IIIa di rischio idrogeologico. L'intervento proposto è incompatibile con le "prescrizioni che esigono attuazione" di cui al comma 10, art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: " ... sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico..."

L'art. 24 delle N.d.A. del PTC2 (c. 9), prevede che "*I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 ... e in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo del suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti, anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati*". Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 24 prevede che: "*Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità infrastrutturale con le aree produttive esistenti*". La localizzazione proposta, insiste su terreni appartenenti alla III^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli, costituisce un impianto isolato, in contrasto con le prescrizioni sopra richiamate e determina consumo del suolo libero.

Inoltre, il riconoscimento di aree di nuovo impianto è consentito dal PTC2 esclusivamente negli Ambiti produttivi di I° livello. Il Comune di Bollengo è classificato quale Ambito produttivo di II° livello, nella porzione ovest al confine con il comune di Burolo; pertanto il riconoscimento della citata area, posta in zona agricola, libera da altri episodi di edificazione produttiva, in fregio al Rio Vignarossa è incompatibile con il comma 1 (prescrizioni che esigono attuazione), articolo 25 "*Nuove aree produttive*" delle N.d.A. del PTC2, il quale recita " ... la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello ...";

4. consentire l'edificazione a scopo agricolo, sui suoli agricoli, di una parte delle aree a sud dell'abitato di cui all'Articolo 46 delle Norme Tecniche di Attuazione, individuate nel corridoio del passaggio della viabilità provinciale del "*peduncolo*" di Ivrea;
5. riordinare la disciplina comunale degli Impianti di distribuzione del carburante di cui all'Articolo 38 bis in coerenza con definizione all'Articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione; è previsto altresì l'allargamento del sedime di un esistente impianto a est;
6. intervento P.E.C.O. 5: disciplinare l'utilizzo dei fabbricati esistenti e le attività in Strada della Rossa 1, detta Lago Blu;
7. integrare il comma 6 dell'Articolo 32 delle N.T.A., al fine di rendere più corretta ed equa la normativa in materia di accessi carrai;
8. recepire la corretta destinazione d'uso di due localizzazioni relative ad impianti di depurazione SMAT e Assegnare la disciplina propria delle Aree per Impianti Urbani integrando l'Articolo 29 delle N.T.A.;

La documentazione di Variante riporta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2, il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 ed attesta genericamente la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le classi di rischio idrogeologico;

dato atto che, per quanto attiene la Verifica all'assoggettamento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale ha convocato in data 16 giugno 2014 una Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 11, dell'articolo 17, L.R. 56/77;

dato atto, inoltre, che il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, con nota prot. 100145/2014 del 13/06/2014, ha informato il Comune in merito alla mancata partecipazione alla citata Conferenza;

dato atto, altresì, che il Servizio Valutazione Impatto Ambientale, convocato quale soggetto competente in materia ambientale, alla citata Conferenza dei Servizi, ha trasmesso, in data 16/06/2014, al Comune, la nota prot. 10037/LB6, con la quale dichiara il non assoggettamento alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, subordinato all'approfondimento di temi di tutela ambientale;

dato atto, infine, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014 di adozione della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/06/2014;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 17/06/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 alla III^ Variante Strutturale al P.R.G.I. del Comune di Bollengo, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014, presenta degli elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra-comunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione

del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo", per le motivazioni di seguito esposte:

l'individuazione di un'area avente destinazione d'uso *nuovi impianti commerciali - produttivi - artigianali "NIPC", posta in Classe IIIa di rischio idrogeologico*, è incompatibile con le (prescrizioni che esigono attuazione) di cui al comma 10, art. 17 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "...Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico ...";

l'art. 24 delle N.d.A. del PTC2 (c. 9), prevede che "*I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 ... e in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo del suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti, anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati*". Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 24 prevede che: "*Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità infrastrutturale con le aree produttive esistenti*". La localizzazione proposta, che insiste su terreni appartenenti alla III^ classe di capacità d'uso dei suoli, costituisce un impianto isolato, in contrasto con le prescrizioni sopra richiamate e determina consumo del suolo libero;

il riconoscimento di aree di nuovo impianto è consentito dal PTC2 esclusivamente negli Ambiti produttivi di I° livello. Il Comune di Bollengo è classificato quale Ambito produttivo di II° livello, nella porzione ovest al confine con il comune di Burolo; pertanto il riconoscimento della citata area, posta in zona agricola, libera da altri episodi di edificazione produttiva, in fregio al Rio Vignarossa è incompatibile con il comma 1 (prescrizioni che esigono attuazione), articolo 25 "Nuove aree produttive" delle N.d.A. del PTC2, il quale recita "... la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello ...";

2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, il quale prevede "*se la provincia ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati o ... osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia....*";
3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 alla III^ Variante Strutturale al P.R.G.I. sono formulate osservazioni, anche in merito alla classificazione della stessa;
4. di trasmettere al Comune di Bollengo, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta